

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

LVII

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1965**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI****

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	699
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	699
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2372)	699
PRESIDENTE . . . . .	699, 701, 703, 705, 706, 707, 708
SCIONTI . . . . .	700, 705
RACCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	700
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
CODIGNOLA . . . . .	700, 701, 703, 704, 705
LEONE RAFFAELE . . . . .	700, 701
FINOCCHIARO . . . . .	702, 703, 704, 706, 707, 708
FRANCESCHINI . . . . .	703
MALAGUGINI . . . . .	703
VALITUTTI . . . . .	704, 705
PICCIOTTO . . . . .	706
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	708

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dall'Armellina, De Zan e Rampa.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Elkan, Grilli Antonio, Lettieri, Marangone, Nicolazzi, Reale Giuseppe, Romanato e Savio Emanuela, sono sostituiti rispettivamente, per il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Lombardi Ruggero, Cruciani, Prearo, Di Piazza, Zucalli, Longoni, Belli e Rosati.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere. (Approvato dal Senato) (2372).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti di lingue estere ».

Come i colleghi ricorderanno la discussione generale sul provvedimento è già stata esaurita nella precedente seduta, passeremo dunque ora all'esame degli articoli.

**Do lettura dell'articolo 1:**

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

**La seduta comincia alle 17,30.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Esso ha durata quinquennale e costituisce, di norma, una sezione dell'Istituto tecnico commerciale o dell'Istituto tecnico femminile.

Gli onorevoli Scionti, Picciotto, Di Lorenzo e Illuminati propongono di sostituire l'articolo 1 e di sopprimere i restanti articoli del provvedimento. In sostanza, essi propongono di ridurre l'intero disegno di legge al seguente articolo unico:

« Gli studenti che nel corso dell'anno scolastico 1964-65 abbiano frequentato la V classe degli istituti professionali (seconda classe ad ordinamento speciale) per il commercio e femminili in una delle cinque sezioni per segretari di azienda, per contabili di azienda, per corrispondenti in lingue estere, per addetti al commercio con l'estero, per stenodattilografi in lingue estere, sono ammessi ad una sessione speciale di esami di Stato, indetta a cura del Ministro della pubblica istruzione e — con gli opportuni adattamenti in merito alle prove e ai programmi di esame — valida come abilitazione tecnica e per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Tale diploma, ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 65 per l'accesso alle facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Le tasse scolastiche di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali ».

Gli onorevoli Finocchiaro e Codignola propongono di ridurre il secondo comma alle parole iniziali « Esso ha durata quinquennale », sopprimendo il resto.

SCIONTI. I nostri emendamenti li abbiamo già illustrati nella discussione generale. Non ritorneremo perciò ulteriormente sull'argomento, almeno per ora.

RACCHETTI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento Scionti per due motivi: il primo è che questo emendamento viene a cambiare tutta la natura della legge.

SCIONTI. Viene a rinviare la soluzione generale del problema.

RACCHETTI, *Relatore*. Evidentemente questo emendamento nasce dal presupposto, fatto presente nella stessa illustrazione, che questo disegno di legge avrebbe solo carattere di sanatoria di una situazione. Noi invece riteniamo che questa legge non sia una sanatoria di una situazione ma sia la risposta ad una esigenza. Di qui nasce la diversa valutazione dell'emendamento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il Relatore per quanto riguarda gli emendamenti presentati. È chiaro che il primo comma bisognerà emendarlo in relazione a quello che sarà il nuovo titolo del disegno di legge e cioè autorizzando non l'istituzione dell'istituto tecnico, ma l'istituzione della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

Per maggior scrupolo volevo richiamare la legge del 1931 ricordata nella precedente seduta dall'onorevole Valitutti. In essa si dice: il corso superiore è costituito da una o più di una delle seguenti sezioni (e sono indicate le sezioni). Il termine dunque sezione di istituto tecnico è esatto.

Per altro, poi, la legge parla di istituto tecnico agrario e di sezione agraria di istituto tecnico. La formulazione, comunque, è la stessa. In sostanza essi vengono ad assumere la denominazione di istituto tecnico a seconda delle sezioni che esistono.

CODIGNOLA. Mi pare che così si venga ad istituire una sezione parallela a quella dell'istituto tecnico commerciale o industriale; non dico un nuovo istituto tecnico ma una nuova sezione parallela. Mi pare che in realtà queste qualifiche dovrebbero essere date da una specializzazione commerciale...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo chiarimmo nella seduta precedente.

CODIGNOLA. Ma abbiamo lasciato la questione in sospeso.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo la legge che ho ricordato, all'articolo 9 si dice che il corso può essere sostituito da uno o più di una delle sezioni agraria, industriale, nautica, commerciale eccetera; vi è anche una sezione per geometri. Questa che istituimmo è un'altra sezione di istituto tecnico che si aggiunge all'elenco precedente.

CODIGNOLA. Ciò che, appunto, mi pare un pochino in contrasto con quanto dicevamo sul carattere provvisorio di questo provvedimento. Noi qui sostanzialmente vogliamo fronteggiare una situazione di crisi, ma non vogliamo innovare su queste strutture che saranno prossimamente soggette a nuova strutturazione. Ed in questo caso, proprio per non danneggiare gli istituti, che dobbiamo istituire una sezione del commerciale e non introdurre una nuova sezione.

LEONE RAFFAELE. Tutti gli istituti tecnici sono formati per sezioni, nell'interno di ogni sezione ci possono essere dei corsi, ma

quelli sono occasionali. Ogni anno gli istituti tecnici chiedono al Ministero di formare o di annullare dei corsi, ma non si tratta di sezioni. Questi corsi assumono via via completa autonomia di istituti, per forza di legge, e di prassi costante. Quando si creò la sezione di agraria si disse che era una sezione, ma di fatto divenne subito un istituto tecnico di agraria autonomo.

CODIGNOLA. Così facciamo diventare Istituto tecnico agrario una sezione con carattere provvisorio.

LEONE RAFFAELE. È chiaro.

CODIGNOLA. Ma i chimici, ad esempio, con le loro specializzazioni non costituiscono una sezione autonoma rispetto all'Istituto industriale.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siamo d'accordo, ma credo avessimo già raggiunto un accordo perché gli istituti industriali hanno sì 20 sezioni, ma tutte danno il titolo di perito tecnico, invece i soggetti in questione sono periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

L'Istituto tecnico che si vuole istituire ha quindi una sua particolare fisionomia e non vi si studiano certe discipline che studiano i periti commerciali, mentre se ne studiano altre.

Proprio perché si tratta di una formazione scolastica determinata, l'articolo 2 del disegno di legge contiene una elencazione delle materie di studio.

Prego pertanto la Commissione di voler accettare l'emendamento così come lo abbiamo formulato, aggiungendo cioè un'altra sezione, perché ciò non toglie che quando si dovrà disciplinare la materia anche questa sezione potrà essere modificata.

CODIGNOLA. Non sono entusiasta! Perché non si possono creare dei periti commerciali con specializzazione?

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

Esso ha durata quinquennale e costituisce, di norma, una sezione dell'Istituto tecnico commerciale o dell'Istituto tecnico femminile.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Scionti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo per sostituire alle parole « dell'Istituto tecnico » le altre « della Sezione di istituto tecnico ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo con emendamento Codignola e Finocchiaro per ridurlo alle parole iniziali « Esso ha durata quinquennale ».

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 1 risulta così formulato:

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione della sezione di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

Esso ha durata quinquennale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 2 e 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 2

Nell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si insegnano le seguenti materie:

religione; lingue e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; geografia generale ed economica; matematica; matematica applicata; fisica, scienze naturali; chimica ed elementi di merceologia; statistica; economia politica e scienze delle finanze; diritto; tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative; stenografia; dattilografia; educazione fisica.

(*È approvato*).

#### ART. 3.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento e di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio superiore.

(*È approvato*).

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1965

Do lettura dell'articolo 4:

## ART. 4.

Alla prima classe dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di segretario e corrispondente in lingue estere.

Tale diploma ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.

Gli onorevoli Finocchiaro e Codignola propongono al secondo comma di sostituire le parole: « di segretario » con le altre: « di perito aziendale ».

Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento Finocchiaro Codignola.

(È approvato).

A seguito dell'emendamento introdotto l'articolo 4 risulta così formulato.

## ART. 4.

Alla prima classe dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Tale diploma ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

## ART. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 sono soppresse gradualmente le seguenti sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili:

- 1) per segretari di azienda;
- 2) per contabili di azienda;

- 3) per corrispondenti in lingue estere;
- 4) per addetti al commercio con l'estero;
- 5) per stenodattilografi in lingue estere.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

## ART. 6.

Gli alunni che abbiano già conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica di istituto professionale indicati nel precedente articolo 5 sono ammessi a frequentare, in via transitoria e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione di cui al precedente articolo 4.

Sono ammessi alla prima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata triennale; sono ammessi alla seconda ed ultima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata quadriennale.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento, nonché le prove ed i programmi d'esame di abilitazione per gli alunni ammessi a frequentare le predette classi, saranno stabiliti, con gli opportuni adattamenti, con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso di diploma rilasciato da una delle sezioni di qualifica indicate nell'articolo 5 e sia decorso dal conseguimento di esso l'intervallo di uno o due anni, a seconda che il predetto diploma sia stato ottenuto al termine di un corso di studi di durata quadriennale ovvero di durata triennale.

Comunico che, mentre l'onorevole Finocchiaro propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo, il deputato Codignola propone, al penultimo comma, di sopprimere le parole « con gli opportuni adattamenti » e di aggiungere in fine le altre « sentito il parere del Consiglio superiore ».

FINOCCHIARO. Ritiro l'emendamento suppressivo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alla sua prima proposta di soppressione delle parole « con gli opportuni adattamenti » non sono contrario, onorevole Codignola. Quanto all'inserimento del parere del Consiglio superiore, come è possi-

bile tenendo conto che domani i ragazzi della V classe dovranno sostenere gli esami di abilitazione?

CODIGNOLA. Come può il Ministro fare il decreto senza il previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione?

Io insisto, perché in un certo momento stabiliamo che deve essere sentito il Consiglio superiore e subito dopo facciamo cadere questo principio.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'articolo 3 è espressamente previsto il previo parere del Consiglio superiore, ma qui si tratta di classi che avranno in tutto la durata di tre anni.

FRANCESCHINI. Si tratta di programmi provvisori.

CODIGNOLA. Io non vedo la ragione di non inserire il previo parere del Consiglio superiore.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non vorrei che noi creassimo situazioni capaci di danneggiare gli alunni che devono fare gli esami.

Noi non abbiamo nessuna difficoltà a chiedere il parere del Consiglio superiore, ma il fatto è che purtroppo quando in ottobre dell'anno scorso presentammo questo disegno di legge non pensavamo che si andasse a finire a quest'epoca.

FINOCCHIARO. Comunque si tratta di classi ad orientamento speciale con durata limitata nel tempo e cioè fino ad esaurimento di coloro che abbiano frequentato la quarta e la quinta classe dell'istituto professionale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, si tratta infatti di una norma transitoria.

CODIGNOLA. Qui però vi è la previsione di due classi ad orientamento speciale: una con durata biennale; un'altra con durata annuale. Ora poiché siamo nell'anno scolastico 1964-1965, non capisco perché si faccia riferimento agli anni scolastici fino al 1967-68.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non avremmo la minima difficoltà a sentire il Consiglio superiore, non vorrei però che adesso, mettendo tale disposizione si venissero a creare delle difficoltà nei confronti di coloro che prossimamente devono sostenere gli esami. Ci siamo infatti trovati ad approvare questo disegno di legge alla fine di giugno, benché esso fosse stato presentato già nello scorso ottobre.

CODIGNOLA. Devo insistere, perché qui, a mio giudizio, non vi è alcun problema del tipo che ravvisa invece l'onorevole sottosegretario. In questa norma, infatti, si dice che

gli alunni che abbiamo già conseguito o conseguiranno entro l'anno scolastico 1965-1966, cioè l'anno scolastico prossimo, uno dei diplomi previsti dal precedente articolo, sono ammessi a frequentare, dall'anno prossimo, in via transitoria e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-1968, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione. Non esiste quindi nessun problema di tempo, poiché qui si prevedono situazioni relative a coloro che dovranno conseguire il diploma e dovranno poi frequentare queste classi con programmi provvisori. Non vi è quindi nessun motivo per rinunciare al criterio ordinario di sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si parla di coloro che abbiano già conseguito o conseguano uno dei diplomi di qualifica di istituto professionale. Ora quelli che hanno già conseguito questi diplomi hanno già frequentato quattro anni di istituto professionale e quest'anno, cioè nell'anno scolastico 1964-65 hanno già frequentato una classe che ha rappresentato per essi la quinta classe, e domani intraprenderanno gli esami di abilitazione.

CODIGNOLA. Hanno frequentato questa classe sulla base di programmi emanati con decreti...

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questi programmi sono stati emanati con ordinanza, non con decreto, e dovranno essere « sanati ».

CODIGNOLA. Ma allora devono essere « sanati » perché il fattaccio è già avvenuto; ragioni di più per fare una sanatoria regolamentare.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mentre un decreto del Ministero si può fare agevolmente in 24 ore, non altrettanto facile è la convocazione di una sessione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

CODIGNOLA. Ma il provvedimento non deve essere approvato anche dal Senato?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io penso che per venerdì si riesca a farlo approvare dall'altro ramo del Parlamento.

In merito al ritardo nessuno di noi ha responsabilità o le responsabilità sono equamente divise.

MALAGUGINI. Dovevate pensarci prima.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, presenta formalmente un emendamento nel senso da lei illustrato?

CODIGNOLA. A parte la questione di principio, supponiamo che il ministro faccia il decreto con i programmi per coloro che sono ammessi a frequentare queste classi; ora io vorrei sapere in quale situazione si troverà il Consiglio superiore quando dovrà applicare l'articolo 3; infatti i programmi che devono essere elaborati previo parere del Consiglio superiore, saranno già stati elaborati dal ministro.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo no. Io desidererei chiarire che qui si tratta del programma di una classe o di due classi al massimo, mentre invece il Consiglio superiore si troverà di fronte al programma di cinque classi. Ora è chiaro che nell'elaborare il programma di questa o di queste due classi previste dalla norma transitoria bisogna tener conto di quanto gli alunni hanno già fatto nell'istituto professionale in tre o quattro anni di corso. Si predisporrà quindi un programma di mera integrazione di quanto già fatto precedentemente, nel mentre il programma fondamentale, quello valevole per tutto il corso, verrà predisposto con il prescritto parere del Consiglio superiore.

VALITUTTI. Vorrei chiedere un chiarimento. Questi ragazzi che hanno frequentato un anno o due, hanno frequentato corsi istituiti regolarmente, autorizzati dal ministro con decreto ministeriale?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Hanno frequentato corsi predisposti con circolare ministeriale e che ora bisogna « sanare ». Come ebbi già occasione di spiegare nella precedente seduta, noi ci siamo venuti a trovare in questa situazione: l'anno scorso noi abbiamo avuto un anno...

VALITUTTI. Noi volevamo sapere se l'iniziativa era ministeriale ovvero a livello di presidi delle scuole.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stata una iniziativa ministeriale. L'anno scorso gli studenti degli istituti professionali per il commercio, hanno tenuto una serie di vivacissime discussioni ed agitazioni, in seguito alle quali noi ci preoccupammo di sentire il parere dei presidi, dei professori, ed abbiamo anche voluto sentire il parere di certe organizzazioni che si erano costituite tra questi giovani. In seguito a questo, nel mese di maggio dello scorso anno si ravvisò l'opportunità di trasformare gli istituti professionali in istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e fu formulato questo disegno di legge.

Come ebbi a dire, purtroppo un disegno di legge prima di poter essere presentato al Parlamento deve seguire un suo *iter*: è necessario chiedere il concerto di altri ministeri e solo dopo che lo si è ottenuto, il disegno di legge è presentato al Consiglio dei Ministri che delibera su esso; è poi necessario il decreto di autorizzazione del Presidente della Repubblica. Oltre tutti questi adempimenti, tenete presente che vi è stato di mezzo il periodo estivo, per cui noi siamo stati in grado di presentare questo disegno di legge al Parlamento solo nell'ottobre dell'anno scorso. Tuttavia, siccome le esigenze di questi giovani esistevano effettivamente e noi non volevamo danneggiarli, ultimamente noi abbiamo autorizzato il funzionamento di questa classe di integrazione.

VALITUTTI. Di una classe?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esatto, della quinta classe.

VALITUTTI. E la quinta classe quando è stata istituita?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quarta e quinta, rispettivamente per quelli che avevano fatto il terzo ed il quarto anno.

FINOCCHIARO. Le classi erano prima quattro.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Erano tre, ma poiché questi studi tendevano a dare una qualifica ed una padronanza delle lingue tale che tre anni non bastavano, alcuni istituti professionali formarono una quarta classe di specializzazione.

Bisogna tuttavia tener conto che gli istituti professionali hanno un loro ordinamento particolare: non nascono da leggi, ma da decreti presidenziali, ed hanno facoltà di creare dei corsi di specializzazione, come avevano fino all'entrata in vigore della legge dell'obbligo scolastico la possibilità di costituire dei corsi preparatori per consentire l'ammissione a chi non avesse il titolo di studi secondari inferiori.

Avendo anche gli istituti in questione la possibilità di creare corsi di specializzazione, sorsero le agitazioni dei giovani che in quattro anni volevano conseguire il titolo pari a quello rilasciato dagli Istituti tecnici in cinque anni. Di qui la necessità di adottare le adeguate misure.

VALITUTTI. Mi rendo conto che a poche ore di distanza dall'inizio degli esami non si possa far valere l'esigenza sottolineata dall'onorevole Codignola e i programmi restano quindi stabiliti dal Ministro.

Vorrei tuttavia suggerire all'onorevole Sottosegretario una norma esplicativa. Domani, teoricamente, possono iniziare esami del tipo in questione anche per candidati privatisti o studenti nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 6. Per questi studenti quali sono i programmi? Sarebbe bene chiarire che anche nei confronti di questi studenti e dei privatisti gli esami si svolgeranno sulla base degli stessi programmi.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una cosa ovvia. In nessuna legge esiste una norma di questo genere.

VALITUTTI'. Nell'ultimo comma prevedete una categoria particolare di candidati con programmi speciali.

CODIGNOLA. Ritiro il mio secondo emendamento.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento Codignola soppressivo delle parole: « con gli opportuni adattamenti », visto anche che l'onorevole Codignola rinuncia all'altro suo emendamento consistente nell'aggiungere le parole « sentito il parere del Consiglio superiore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento Codignola al terzo comma, soppressivo delle parole « con gli opportuni adattamenti ».

(È approvato).

CODIGNOLA. Credo che sia questo il momento più opportuno per dichiarare che non sono d'accordo con il criterio che ha ispirato il disegno di legge. Siamo vicini alla riforma generale dell'istruzione tecnica ed il nostro gruppo è orientato verso la tesi della massima unificazione possibile dell'istruzione tecnica, mentre invece il provvedimento al nostro esame è in seria contraddizione con tale motivo ispiratore in quanto tende ad affermare distinzioni che non hanno una loro validità sul piano culturale e tende a risolvere problemi sorti in seguito ad agitazioni di studenti.

D'altra parte nemmeno si dà un carattere sperimentale all'attuazione di questo provvedimento come sarebbe opportuno dal momento che nessuno sa cosa voglia dire « perito aziendale » e nessuno può affermare che si tratti di una qualifica seria. Scopo di questo progetto mi sembra sia solo quello di sistemare alcuni studenti e di qui l'opportunità quanto meno di procedere ad un'attuazione sperimentale. Invito dunque il Governo, quando voglia fare cose del genere, a dichiarare esplicitamente di procedere in via sperimentale;

si tratta, infatti, di istituti che potranno essere utili in avvenire, e non si possono dunque, per ora, istituire in forma stabile senza un preciso scopo ed una precisa giustificazione.

I giovani che domani andranno a sostenere gli esami si trovano di fronte ad una situazione di illegittimità e quelli che saranno giudicati negativamente dalla commissione esaminatrice potranno validamente impugnare tale giudizio perché sono di fronte ad una commissione istituita al di fuori di una precisa disposizione normativa che la giustifichi.

Faccio quindi presente, anche a nome del mio gruppo, che non ci sentiamo di assumerci questa responsabilità ponendo le famiglie di fronte a questa situazione.

SCIONTI. Approfitto anch'io della discussione che si è svolta intorno all'articolo 6 per ribadire che il nostro gruppo ha messo fin dall'inizio in luce le ragioni della sua opposizione. Queste ragioni non sono venute meno nel corso del dibattito ma anzi si sono rafforzate, perché è emerso chiaramente e nella relazione e nelle stesse conclusioni del relatore che in definitiva il disegno di legge porta innanzi un piano tendente a frantumare ulteriormente l'istruzione tecnico-professionale, in un momento in cui — come abbiamo detto — è in corso un ampio dibattito nel Paese volto a ridurre le specializzazioni, ad unificare le qualificazioni e a garantire una unità culturale più ampia.

Noi avremmo voluto portare in Aula il provvedimento perché riteniamo che di fronte a questi problemi sia venuto il momento di parlare più chiaramente e di investire il Parlamento della loro soluzione.

Non lo abbiamo fatto soltanto perché siamo stati presi con l'acqua alla gola. Non possiamo però non avanzare tutte le riserve che ha posto in luce l'onorevole Codignola sulla validità degli esami che cominceranno domani nelle classi degli istituti professionali.

Pur non avendo noi insistito per rimettere all'esame dell'Assemblea questo disegno di legge, date le ragioni dianzi esposte, non possiamo però non riconfermare che il nostro gruppo non intende essere messo di fronte a fatti compiuti e intende, ogni qual volta si presenti l'occasione di discutere di tali questioni, di sottoporle direttamente al Parlamento per porre nei loro veri termini i problemi che ci vengono presentati.

Preannuncio già fin d'ora che, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, il nostro gruppo voterà contro.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per dimostrare tutta la comprensione possibile nei confronti delle obiezioni sollevate dall'onorevole Codignola e ribadite dall'onorevole Scionti, pensavo di proporre di formulare un articolo aggiuntivo, ad esempio 6-bis, che sanzioni, retroattivamente, la validità degli esami, specificatamente per l'anno 1964-65.

FINOCCHIARO. Ma questo è già precisato dall'articolo 6 (laddove si fa riferimento a coloro che abbiano già conseguito o conseguano entro il 1965-66 il diploma, per cui, evidentemente, è compreso anche l'anno scolastico 1964-65): non è necessario un articolo aggiuntivo.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma l'articolo 6 si riferisce agli studi compiuti nell'istituto professionale. È quindi opportuno inserire una norma di questo genere: « Gli studenti che nel corso dell'anno scolastico 1964-65 abbiano frequentato la quinta classe (seconda ad ordinamento speciale), sono ammessi a sostenere le prove di abilitazione nella seconda sessione dell'anno scolastico 1964-65 ».

PICCIOTTO. Si tratta sostanzialmente dell'emendamento Scionti.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non esattamente, perché l'emendamento Scionti si riferiva a tutti; indubbiamente, però, si tratta di uno stralcio di quell'emendamento.

Ho però il dubbio che forse una volta approvato l'articolo 6 intervenga una sanatoria, per cui non vi sarebbe necessità di aggiungere nulla.

FINOCCHIARO. Volevo domandare se i corsi speciali istituiti nel 1964-65, sono corsi istituiti presso gli istituti professionali.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In genere sono istituiti presso gli istituti professionali.

FINOCCHIARO. Sono quindi corsi che devono consentire a questi giovani di fare gli esami di abilitazione. Ora se sono stati istituiti tutti presso gli istituti professionali, si potrebbe ovviare agli inconvenienti lamentati modificando l'articolo 6 e cioè sostituendo alla dizione « entro l'anno scolastico 1965-66 », l'altra « entro l'anno scolastico 1964-65 ».

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, perché altrimenti noi danneggeremmo un gruppo di giovani e cioè quelli che nel 1965-66 conseguiranno il diploma di qualifica di istituto professionale, i quali si troveranno la strada sbarrata. Noi infatti abbiamo dovuto prevedere anche la situazione

di coloro che, avendo già frequentato l'istituto professionale, non abbiano tuttavia ancora conseguito il diploma di qualifica nell'istituto professionale medesimo.

FINOCCHIARO. Ma questi corsi transitori sono autorizzati fino al 1968 e quindi saranno istituite le classi ad orientamento speciale.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quelli che si sono iscritti quest'anno non hanno nessun diritto da accampare perché sapevano che cosa l'istituto professionale potesse dar loro; quelli invece che si sono iscritti l'anno scorso (o addirittura precedentemente) e che quest'anno hanno frequentato la seconda classe e che poi faranno la terza, potrebbero dire: — noi ci troviamo per questa via, abbiamo frequentato gli istituti professionali ed ora per il fatto che li abolite ci volete sbarrare la strada —.

PRESIDENTE. Rileggendo attentamente l'articolo 6 mi sembra che questa difficoltà non sussista. Qui infatti si fa riferimento all'articolo 5 ove si dice che sono soppresse gradualmente le sezioni di qualifica negli istituti professionali; poi si passa all'articolo 6 dove si dice che tutti gli alunni che abbiano conseguito (in passato e quindi fino ad oggi) uno dei titoli indicati nell'articolo 5, oppure coloro che lo conseguiranno entro il 1965-66, potranno seguire questi corsi.

Quindi il riconoscimento degli esami che si devono fare in questi giorni è implicito e la legge riconosce il titolo che con questi esami verrà conferito, anche per l'anno scolastico 1964-65.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma poi c'è l'ultimo comma in virtù del quale coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione e quindi è implicito il contrario.

FINOCCHIARO. Ma il comma precedente cui fa riferimento quest'ultimo comma dell'articolo 6, qual è? Vi è infatti un'enorme confusione perché quest'ultimo comma dice: « coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso... ». Ma il comma precedente parla di programmi d'insegnamento!

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È il secondo comma.

FINOCCHIARO. Il secondo comma dice: « Sono ammessi alla prima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata trien-



nale; sono ammessi alla seconda ed ultima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata quadriennale ».

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È esatto; non vi sono cioè per l'ultimo comma i termini previsti da questo comma.

FINOCCHIARO. Io insisterei perché si introduca l'inciso « entro il 1965-66 ».

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma se già se ne parla!

FINOCCHIARO. Ma l'onorevole Codignola rilevava che questi programmi serviranno per esami futuri.

PRESIDENTE. Poiché vi è un po' d'incertezza, io proporrei di sospendere la seduta per 20 minuti, onde consentire all'onorevole Codignola, agli altri deputati interessati, ed all'onorevole Sottosegretario, di studiare la formulazione, ove se ne ravvisi l'esigenza, di un articolo aggiuntivo.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la seduta è sospesa per 20 minuti.

*(Così rimane stabilito).*

*(La seduta, sospesa alle 18,25, è ripresa alle 18,45).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, durante la sospensione gli onorevoli Racchetti, Leone Raffaele, Franceschini e Codignola sono pervenuti alla formulazione dell'articolo aggiuntivo 6 bis del quale do lettura:

« È riconosciuta piena validità, ad ogni effetto, agli esami di abilitazione per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, di cui all'articolo 17 della ordinanza ministeriale del 18 febbraio 1965 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 7:

#### ART. 7.

Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 è richiesto, salvo particolari ragioni da vagliarsi dal Ministero della pubblica istruzione, un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli Istituti professionali sia presso gli Istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Gli onorevoli Finocchiaro e Codignola propongono di sopprimere le parole: « salvo par-

ticolari ragioni da vagliarsi dal Ministero della pubblica istruzione ».

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento Finocchiaro Codignola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole:

« salvo particolari ragioni da vagliarsi dal Ministero della pubblica istruzione » che i deputato Finocchiaro e Codignola propongono di sopprimere ».

*(Non è approvato):*

A seguito della modificazione apportata l'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

« Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 è richiesto un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli Istituti professionali sia presso gli Istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 8:

#### ART. 8.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 e alle successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 9:

#### ART. 9.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Finocchiaro e Codignola hanno proposto di sostituire il titolo della legge con il seguente:

« Istituzione delle sezioni aziendali e corrispondenti in lingue estere dell'Istituto tecnico ».

---

 IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1965
 

---

Però, a seguito delle modificazioni che abbiamo introdotto negli articoli, ritengo che il nuovo titolo possa essere così formulato:

« Istituzione della Sezione di Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere ».

FINOCCHIARO. Sono d'accordo sul nuovo titolo proposto dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo da me formulato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere » (Approvato dal Senato) (2377), con il nuovo titolo: « Istituzione della Sezione di Isti-

tuto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere ».

Presenti e votanti . . . . . 27

Maggioranza . . . . . 14

Voti favorevoli . . . . . 23

Voti contrari . . . . . 4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Berté, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Belci, Caiazza, Codignola, Cruciani, Di Piazza, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Illuminati, Lombardi Ruggero, Leone Raffaele, Longoni, Malagugini, Mitterdorfer, Moro Dino, Prearo, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rosati, Titomanlio Vittoria e Zucalli.

Sono in congedo:

Dall'Armellina, De Zan e Rampa.

La seduta termina alle 18,55.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI